# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1559-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

## (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CODACCI PISANELLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO *AD INTERIM* DELL'AFRICA ITALIANA
**(DE GASPERI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(PELLA)**

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(VANONI)**

***alla Presidenza il 21 settembre 1950***

## Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia »

***Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1951***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La cessazione delle finalità di un ente è una delle cause di estinzione delle persone giuridiche. Tale causa è venuta a verificarsi per l'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia », costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683. Il territorio sul quale l'Ente doveva svolgere la sua opera di colonizzazione ha cessato, infatti, di essere sotto la sovranità italiana.

Si tratta, però, di una persona giuridica pubblica e per la successione agli enti pubblici, ossia per la disciplina dei rapporti giuridici di cui era titolare l'ente pubblico estinto, mancano disposizioni di carattere generale.

Per rimediare a questa vera e propria lacuna dell'ordinamento giuridico è necessario provvedere volta per volta con apposite leggi particolari che disciplinino le situazioni rilevanti per il diritto, determinate dalla scomparsa della persona giuridica pubblica.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame ha di mira appunto la sistemazione dei rapporti giuridici facenti capo all'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia ». Viene disposta legislativamente la messa in liquidazione dell'ente e viene fissato il termine di tre mesi entro il quale il liquidatore dovrà ultimare le relative operazioni. Altre norme riguardano la nomina del Commissario liquidatore e prevedono un Comitato di sorve-

glianza che ne fiancheggi l'attività. Per quanto non sia espressamente disposto viene fatto un rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Un'importante facoltà direttiva nella liquidazione è attribuita ai Ministeri dell'Africa Italiana, del tesoro e delle finanze, mentre opportune disposizioni regolano la liquidazione quanto alla parte contabile.

Il rispetto per i principî fondamentali dell'ordinamento e le opportune garanzie di controllo anche contabile inducono a proporre in piena tranquillità che la Camera dei deputati si dichiari favorevole al disegno di legge, del quale, per evidenti ragioni, conviene sollecitare l'approvazione.

CODACCI PISANELLI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

ART. 1.

L'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia », costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con legge 4 dicembre 1939, n. 2107, è messo in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, sarà provveduto alla nomina del commissario liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministero per l'Africa italiana e da quello per il tesoro ed il terzo dai creditori.

ART. 3.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nella presente legge, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 4.

Il commissario liquidatore procederà a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

## DISEGNO DI LEGGE
### DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

| | |
|---|---|
| ART. 5. | ART. 5. |
| Il commissario liquidatore prenderà in consegna i beni mobili, i libri contabili ed i documenti dell'Ente, redigendo apposito inventario. Copia degli atti relativi alla consegna dovrà inviarsi ai Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze. | *Identico.* |
| ART. 6. | ART. 6. |
| Il commissario liquidatore provvederà alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al comitato di sorveglianza.<br>Entro il termine previsto all'articolo 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sarà sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella *Gazzetta Ufficiale.*<br>Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalità relativa alla pubblicazione del bilancio stesso. | *Identico.* |
| ART. 7. | ART. 7. |
| La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* | *Identico.* |